

Sommario

D.M. MASE 08.10.2025 recante “Determinazione degli importi per l’attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali”	3
Premessa.....	3
Modalità di versamento degli importi	4
Cambia qualcosa, invece, circa le modalità di versamento della sanzione?	5
L’importo di cui alla lett. c) dell’Allegato 1) al D.M. si deve applicare sempre in occasione della verifica di ottemperanza della prescrizione?	6
Gli importi di cui alle lett. a), b) e c) del D.M. vanno applicati anche al contravventore che non ha ottemperato alle prescrizioni? Quando e in quale atto devono essere indicati?	6
Che succede ai procedimenti estintivi in corso?	7
Come si calcolano le percentuali massime del 10% e del 7% indicate nel D.M.?.....	7
Gli importi indicati dal D.M. vanno calcolati per ogni Verbale, per ogni contravvenzione o per ogni prescrizione?	8
In caso di più contravventori gli importi di cui al D.M. devono essere applicati ad ognuno di essi?	9
Devo tenere la contabilizzazione di detti importi?	9
Come ci si deve regolare con riferimento alla scadenza del Pago PA?.....	9
D.L. 116/25 conv. con modifiche nella L. 147/2025 recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”	10
Premessa.....	10
Che pene sono previste ora in tema di inosservanza delle prescrizioni autorizzative ex art. 256 comma 4 TUA?	15
Nell’ambito del procedimento estintivo devo applicare l’aggravante d’impresa?.....	16
Nell’ambito del procedimento estintivo devo applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 259 ter TUA quando i fatti sono stati commessi con colpa?.....	17
Quale è la pena corretta in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite in sede di AIA?	18
Quali sono gli obblighi in capo agli UPG di ARPA in tema di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida?.....	19
Ulteriori quesiti	20
Quali sono le modalità di versamento delle sanzioni amministrative in materia di RENTRI?.....	20
Vi è obbligo di comunicazione di notizia di reato all’A.G. in caso di superamento dei limiti segnalati dall’azienda in sede di autocontrollo?	20
Cos’è lo S.D.I.?	24
Quando si applica il delitto di impedimento del controllo?	25

Nell'ipotesi di terre e rocce da scavo gestite in violazione di legge devo applicare solo la contravvenzione ex art. 256 comma 1 TUA o anche la sanzione amministrativa prevista per la mancata compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti?	26
In tema di terre e rocce da scavo quali sono i soggetti da sanzionare?	27
In tema di terre e rocce da scavo posso applicare il procedimento estintivo quando sono necessarie preventive e specifiche indagini ambientali per accertare l'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno?.....	28
A fronte di un esito analitico "Non Non Conforme" sussiste l'obbligo di comunicazione di notizia di reato all'A.G.?	30

D.M. MASE 08.10.2025 recante “Determinazione degli importi per l’attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali”.

Premessa

L’art. 318 *ter* comma 4 *bis* D.Lgs 152/2006 (di seguito TUA) prevede che”*Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”.*

L’art. 318 *quater* comma 2 ultimo periodo del citato TUA prevede che ...”*Gli importi di cui all’articolo 318 *ter*, comma 4 *bis*, sono riscossi dall’ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti”.*

In data 16.02.2026 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è, quindi, entrato in vigore, il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 08.10.2025 avente ad oggetto “*Determinazione degli importi per l’attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali”.*

L’allegato 1) al predetto D.M. quantifica in:

- 1) € 322,00 l’importo dovuto per la redazione del verbale di prescrizione;
- 2) € 255,00 l’importo dovuto per l’attività di asseverazione tecnica;
- 3) € 92,00 l’importo dovuto per la verifica della prescrizione (ammissione al pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo – prescrizioni ora per allora).

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell’estinzione del reato, in base a quanto indicato dall’art. 318 *quater*, comma 2, del TUA.

Tale percentuale è stabilita:

- nel 10% nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica;
- nel 7% nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).

Modalità di versamento degli importi

È opportuno precisare che, così come chiaramente indicato nel citato nell'Allegato 1) al D.M., nel caso in cui l'Agenzia rediga sia la prescrizione, sia l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato D.M. detti importi sono versati dal contravventore all'ente accertatore.

Si possono verificare due diverse casistiche:

- a) ARPA provvede, attraverso il proprio personale, sia alla redazione del verbale di prescrizione, sia alla relativa asseverazione;
- b) un Organo di P.G. esterno ad ARPA (ad esempio, le FF.OO., la Polizia Locale ecc.) provvede ad accertare il reato e, conseguentemente, a redigere il verbale di prescrizione, che poi sottoporrà ad ARPA per la relativa asseverazione tecnica.

Nell'ipotesi di cui al punto a) il contravventore sarà tenuto a versare ad ARPA entrambi gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2).

La U.O. Risorse Finanziarie dell'Agenzia è abilitata a emettere avvisi di Pago PA.

Operativamente, il personale UPG dovrà richiedere a detta U.O. l'emissione di bollettino Pago PA, a mezzo *e-mail*, da trasmettersi all'indirizzo bollettinipagopa@arpalombardia.it

La richiesta dovrà riportare nominativo e dati anagrafici dell'intestatario del bollettino, codice fiscale, importo dovuto e causale.

La U.O. Risorse Finanziarie provvederà a trasmettere il bollettino alla struttura richiedente entro tre giorni lavorativi.

Nell'ipotesi di cui al punto b) entrambi gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) saranno riscossi dall'ente accertatore terzo.

ARPA comunicherà a detto ente l'importo dovuto per l'attività svolta entro 15 giorni dall'avvenuta esecuzione.

L'ente accertatore terzo procederà alla riscossione dell'importo relativo alle attività proprie e di ARPA, alla quale procederà a trasferire l'importo di competenza entro 30 giorni dall'avvenuto incasso.

Nelle more di un invocato chiarimento del Legislatore, relativo alle modalità contabili attraverso le quali l'ente accertatore terzo dovrà versare all'Agenzia le quote spettanti, le strutture agenziali si limiteranno a comunicare all'ente accertatore terzo l'avvenuta asseverazione e il relativo importo dovuto, senza entrare nel merito delle modalità per il pagamento.

A maggior ragione vanno evitate soluzioni interpretative diverse da quella prospettata (quali, ad esempio, emissione di bollettini PagoPA a favore di FF.OO.) che non sono, allo stato, compatibili con le norme vigenti e sostenibili con le regole contabili operanti nei Corpi di Polizia.

A titolo puramente informativo si comunica che l'Arma dei Carabinieri – Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari – ha disposto ai propri Reparti, con circolare prot. n. 1561/5 – 3/2026 del 21.04.2026, in attesa di ricevere puntuali indicazioni, ... *“di indirizzare all'IBAN indicato nel Decreto anche le spese di procedura, calcolate in base a quanto previsto dall'Allegato 1 del medesimo provvedimento, comprensive di quelle richieste dall'ente tecnico intervenuto”*.

Ovvero, viene previsto di versare sul medesimo IBAN ove vengono versate le sanzioni (Bilancio dello Stato), anche gli importi previsti dal D.M.

Cambia qualcosa, invece, circa le modalità di versamento della sanzione?

Per ciò che concerne, invece, il pagamento delle sanzioni pecuniarie (presupposto necessario per ottenere l'estinzione del reato), ora regolamentato dall'art. 4 del citato D.M., nulla è mutato rispetto alle indicazioni previgenti:

- il versamento della somma andrà effettuato, da parte del contravventore, al Bilancio dello Stato, destinato al capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: *“Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»*: *Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria”*;
- l'IBAN sul quale versare l'importo è il n. IT64M0100003245BE00000003AZ, associato a tale capitolo;
- la causale da indicare nel versamento è la seguente *«Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo. n. 152 del 2006»*.

Appare utile precisare, infine, che la condizione per l'estinzione del reato contravvenzionale è unicamente il pagamento della sanzione pecuniaria, quantificata nel quarto del massimo dell'ammenda prevista nell'articolo del TUA di cui si contesta la violazione.

In altri termini, l'eventuale mancato pagamento degli ulteriori e distinti oneri previsti dal nuovo D.M. non preclude la definizione del procedimento penale con la dichiarazione di estinzione del reato, ma darà titolo all'Agenzia per l'avvio, nei confronti del contravventore, di una procedura di recupero del credito non riscosso.

L'importo di cui alla lett. c) dell'Allegato 1) al D.M. si deve applicare sempre in occasione della verifica di ottemperanza della prescrizione?

L'importo pari ad € 92,00, indicato alla lettera c) dell'Allegato 1) al suddetto D.M. deve essere applicato unicamente nei casi di ammissione al pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo – prescrizioni ora per allora.

Ne consegue che non va mai sommato alle altre due somme indicate alle lettere a) e b) del richiamato Allegato 1).

Ciò, oltre a rispondere al criterio della logica, è desumibile (al di là della fuorviante denominazione della prestazione quale “*verifica della prescrizione*”) dalla testuale indicazione contenuta nella parentesi “*ammissioni a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo – prescrizioni ora per allora*).

Gli importi di cui alle lett. a), b) e c) del D.M. vanno applicati anche al contravventore che non ha ottemperato alle prescrizioni? Quando e in quale atto devono essere indicati?

A norma dell'art. 2 comma 3 del D.M. gli importi previsti all'Allegato 1) del citato D.M. sono versati all'Ente accertatore secondo le modalità indicate nel Verbale di ammissione al pagamento.

Poiché detto Verbale viene redatto solo nel caso in cui il contravventore abbia, prima, ottemperato alle prescrizioni impartite, ne consegue che tali importi non andranno addebitati ai contravventori che non hanno ottemperato alle suddette prescrizioni.

Del resto, tale interpretazione della norma, oltre che rispettare il tenore letterale della stessa (il comma 3 dell'art. 2 del D.M. non lascia spazio ad alcun dubbio interpretativo), appare coerente con il requisito della volontarietà, per il contravventore, all'adesione al procedimento estintivo.

In pratica: nell'ipotesi in cui il contravventore ottemperi alle prescrizioni lo stesso verrà ammesso al pagamento della sanzione pari a un quarto del massimo previsto e, nel Verbale di ammissione al pagamento, andranno indicati anche gli importi di cui alle lettere a) e b) del citato Allegato 1).

Al contrario, nell'ipotesi in cui il contravventore ritenga di non ottemperare alle prescrizioni (e, quindi, di non aderire al procedimento estintivo), lo stesso si esporrà al rischio di un processo e, in quella sede, in caso di condanna, si vedrà addebitare le relative spese processuali (che saranno quantificate dall'Autorità Giudiziaria).

Non corrisponderebbe a logica l'ipotesi in cui al contravventore inadempiente alle prescrizioni debbano essere dapprima addebitati gli importi del D.M. in esame e, poi, in caso di condanna, anche le spese processuali.

Analogamente, nel caso residuale di ammissione al pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo – prescrizioni ora per allora, l'importo di cui alla lettera c) del citato Allegato 1) al D.M. andrà indicato nel relativo Verbale di ammissione al pagamento.

In tutti i casi di mancato pagamento degli importi spettanti all'Agenzia la stessa procederà all'avvio, nei confronti del contravventore, di una procedura di recupero del credito non riscosso.

Che succede ai procedimenti estintivi in corso?

Come sopra ricordato il D.M. in esame è entrato in vigore il 16.02.2026.

Pertanto, va precisato che, con riferimento ai procedimenti in corso alla suddetta data, gli importi ivi stabiliti dovranno essere indicati esclusivamente nei Verbali, relativi alle attività indicate alle lettere a), b) e c) del D.M., emessi a far data 16.02.2026, non avendo la norma effetto retroattivo.

Come si calcolano le percentuali massime del 10% e del 7% indicate nel D.M.?

Ai sensi del citato D.M. gli importi ivi indicati non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318 *quater*, comma 2, del TUA.

Tale percentuale è stabilita nel 10% nel caso di redazione, da parte dell'Ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7% nel caso di sola asseverazione

tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora.

Va chiarito che, nell'ipotesi in cui ARPA emetta un Verbale di prescrizione e proceda anche alla relativa asseverazione, il calcolo matematico andrà operato sulle singole voci a) e b) e non sulla somma dei relativi importi.

Ad esempio: importo dovuto per l'emissione del Verbale di prescrizione € 322,00 + importo dovuto a titolo di asseverazione tecnica € 255,00 = totale da pagare (a + b) = € 577,00.

Se la sanzione applicata ammonta, ad esempio, a € 2.500,00 il contributo da versare non dovrà superare la percentuale del 10% (quindi 250,00 €) con riferimento alle singole voci.

Per cui l'importo da indicare nel verbale sarà pari ad € 500,00 (cioè 250,00 € + 250,00 €).

A questa conclusione si giunge alla luce del tenore letterale della norma che, riferendosi agli "importi" (e, quindi, con utilizzo della forma plurale), non può certamente correlarsi alla somma (che, ovviamente, costituisce un unico importo).

Inoltre, con riferimento alla *ratio* sottesa alla disposizione, si sottolinea che una contraria interpretazione vanificherebbe, quanto meno parzialmente, la volontà del legislatore.

Ciò in quanto, qualora il calcolo andasse operato sulla somma (a + b, cioè ad € 577,00), poiché tale somma supera il 10% della sanzione (250,00€), il contravventore dovrebbe pagare unicamente la somma di € 250,00 (sia nell'ipotesi di sola prescrizione, sia nell'ipotesi di prescrizione e asseverazione) e, quindi, non verrebbe ristorata l'intera attività (ma solo parte di essa) messa in atto dall'Agenzia.

Appare evidente che le citate percentuali del 10% e del 7% sono riferite (e, quindi, vanno conteggiate) sull'importo pari al quarto del massimo dell'ammenda prevista per il reato commesso e non sul massimo edittale previsto per tale reato.

Gli importi indicati dal D.M. vanno calcolati per ogni Verbale, per ogni contravvenzione o per ogni prescrizione?

Nel silenzio della norma, si ritiene che gli importi individuati dal D.M. in esame siano dovuti all'Agenzia per ogni Verbale, indipendentemente dal numero di contravvenzioni contestate e di prescrizioni impartite.

In caso di più contravventori gli importi di cui al D.M. devono essere applicati ad ognuno di essi?

In caso di pluralità di contravventori gli importi individuati dal D.M. in esame (quindi sia quello previsto alla lettera a, sia quello relativo alla lettera b, sia quello relativo alla lettera c), sono dovuti all'Agenzia per ogni contravventore. Non trattandosi di sanzioni, bensì di somme individuate quali ristoro per l'attività condotta dall'Agenzia, ciascun contravventore sarà tenuto a corrispondere detti importi.

Devo tenere la contabilizzazione di detti importi?

Si raccomanda di tenere traccia degli importi richiesti per le attività richiamate al fine di poterne fare uso per adempimenti di rendicontazione, nonché per l'eventuale attività di recupero crediti.

Tale monitoraggio è importante in quanto unico, non essendo coinvolto in tali procedimenti l'ufficio finanziario della Direzione Amministrativa di ARPA.

Come ci si deve regolare con riferimento alla scadenza del Pago PA?

L'ufficiale di polizia giudiziaria che procede dovrà indicare nel Verbale di ammissione al pagamento la data di scadenza ultima per il pagamento degli importi previsti dal D.M.

Ciò in quanto il bollettino Pago PA che viene generato non indica automaticamente tale data.

D.L. 116/25 conv. con modifiche nella L. 147/2025 recante “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”.

Premessa

In data 07.10.2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 03.10.2025 n. 147 avente ad oggetto: “*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*”, a mezzo della quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 08.08.2025 n. 116.

Ai sensi dell’art. 15 comma 5 della L. 23.08.1988 n. 400 le modifiche apportate dalla citata legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quella della sua pubblicazione, quindi dal giorno 08.10.2025.

La normativa di nuova introduzione prevede numerose innovazioni in merito al trattamento sanzionatorio in ambito ambientale, modificando e integrando il TUA, il Codice della Strada, il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, nonché il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Nello specifico, le modifiche intervenute in sede di legge di conversione sono significative per l’attività dell’Agenzia perché, in alcuni casi, sono stati reintrodotti reati contravvenzionali, in luogo dei delitti temporaneamente introdotti dal D.L., con conseguente ripristino della possibilità di accesso al procedimento estintivo.

Segue la descrizione degli articoli oggi in vigore:

Art. 255 TUA - Abbandono di rifiuti non pericolosi

- **art. 255 comma 1** - pena dell’ammenda da 1.500 a 18.000 € per chiunque, in violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 TUA, abbandona o deposita rifiuti, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. è attivabile con sanzione pari a 4.500 €;

- **art. 255 comma 1.1** - pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni o dell'ammenda da 3.000 a 27.000 € per i titolari di impresa e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 TUA (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. è attivabile con sanzione pari a 6.750 €;

Art. 255 bis TUA - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

- **art. 255 bis comma 1** - pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni per chiunque, in violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 TUA, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee, se:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 255 bis comma 2** - pena della reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi *per i titolari di imprese e i responsabili di enti* che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 TUA, se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto.

Art. 255 ter TUA - Abbandono di rifiuti pericolosi

- **art. 255 ter comma 1** - pena della reclusione da 1 a 5 anni per chiunque, in violazione degli artt. 192 commi 1 e 2, 226 comma 2 e 231 commi 1 e 2 TUA, abbandona o deposita rifiuti pericolosi, ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 255 ter comma 2** - pena della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni quando dalla condotta di cui al precedente art. 255 *ter* comma 1:

a) deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 255 ter comma 3** - pena della reclusione da 1 anno a 5 anni e 6 mesi per i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 TUA.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 255 ter comma 3 ultimo periodo** - pena della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi per i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi, ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione del divieto di cui all'art. 192 commi 1 e 2 TUA, quando ricorre taluno dei seguenti casi:

a) dalla condotta deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

Art. 256 TUA – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

- **art. 256 comma 1** - pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 €, per chiunque (fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 *quattuordecies* comma 1 - AIA), effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 TUA. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Nell'ipotesi di cui al primo periodo, il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. è attivabile con sanzione pari a 6.500 €.

Nell'ipotesi di cui al secondo periodo (rifiuti pericolosi), il procedimento estintivo ex art. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto.

- **art. 256 comma 1 bis** - pena della reclusione da 1 a 5 anni per chiunque, (fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 *quattuordecies* comma 1 - AIA), effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 TUA., quando ricorre taluno dei seguenti casi:

a) dalla condotta deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da 2 anni a 6 anni e 6 mesi.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 256 comma 4** – pena dell'ammenda da 6.000 a 52.000 € o dell'arresto fino a 3 anni (salvo che il fatto costituisca più grave reato) nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate

nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 bis lett. a) numeri 1 e 2, e lettera b).

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. è attivabile con sanzione pari a 13.000 €;

Art. 256 TUA - Discarica abusiva

- **art. 256 comma 3** - pena della reclusione da 1 a 5 anni per chiunque, (fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29 *quattuordecies* comma 1 – AIA), realizza o gestisce una discarica non autorizzata. La pena è da 1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

- **art. 256 comma 3 bis** - pena della reclusione da 2 a 6 anni per la realizzazione o gestione della discarica non autorizzata quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la pena è della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. NON è attivabile poiché trattasi di delitto;

Art. 256 TUA - Miscelazione di rifiuti

- **art.256 comma 5** - pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni o dell'ammenda da 2.600 a 26.000 € per chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Il procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. è attivabile con sanzione pari a 6.500 €.

Si evidenzia che:

- 1) l'art. 259 *bis* TUA prevede che le pene stabilite dagli artt. 256, 256 *bis* e 259 sono aumentate di un terzo (aggravante dell'attività di impresa) se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata;
- 2) l'art. 259 *ter* TUA (delitti colposi in materia di rifiuti) prevede che, se taluno dei fatti di cui agli artt. 255 *bis*, 255 *ter*, 256 e 259, è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi;
- 3) il testo di legge in vigore opera, poi, una significativa rivisitazione delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 (in tema di responsabilità amministrativa da reato dei soggetti giuridici), aumentandone gli importi e inserendo nel catalogo dei reati presupposto anche alcuni prima esclusi.

Si richiama particolare attenzione del personale ispettivo alla individuazione, in tema di rifiuti, dei casi in ordine ai quali sarà possibile l'attivazione del procedimento estintivo.

In tutti gli altri casi si dovrà procedere con comunicazione di notizia di reato ordinaria alla competente Procura della Repubblica.

A tal fine si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2 comma 4 del codice penale "Successione di leggi penali", qualora venga accertato un reato prima estinguibile attraverso il procedimento estintivo *ex* artt. 318 *bis* TUA (e ora, per l'effetto del D.L. 116/2025, convertito in legge con modificazioni, non più estinguibile con tale procedura), ma commesso antecedentemente al 09.08.2025 (data di entrata in vigore del D.L. 116/2025), si dovrà continuare ad attivare, sussistendone i presupposti di legge, il citato procedimento estintivo in quanto disposizione più favorevole.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del codice penale, il trattamento di *favor rei* si applica anche nel caso di decreto legge convertito in legge con emendamenti: per cui, nei casi in cui la legge di conversione ha reintrodotto reati contravvenzionali astrattamente assoggettabili al procedimento estintivo *ex* artt. 318 *bis* e ss. TUA lo stesso dovrà essere applicato, sussistendone i presupposti, anche per le condotte illecite commesse nel periodo compreso tra il 09.08.2025 e l'08.10.2025.

Che pene sono previste ora in tema di inosservanza delle prescrizioni autorizzative *ex* art. 256 comma 4 TUA?

Nel testo dell'art. 256 TUA previgente alle modifiche apportate dal D.L. 116/25, conv. con modifiche nella L. 147/25, le pene previste dal comma 4 (in tema di inosservanza delle prescrizioni autorizzative) erano quantificate nella metà delle pene previste dal comma 1 del citato art. 256 (in tema di assenza di autorizzazione).

Tale testo previgente rispondeva a logica, in quanto è certamente più grave la condotta di colui che esercita una attività senza autorizzazione (per cui è meritevole di una pena più elevata) rispetto alla condotta di colui che l'autorizzazione ce l'ha ma si limita a non osservarne le prescrizioni (per cui è meritevole di una pena meno elevata).

Peraltro, in tale testo previgente, era anche prevista una differenziazione delle pene a seconda che si trattasse di rifiuti non pericolosi o pericolosi.

Il testo approvato dal D.L. 116/25 (conv. con modifiche nella L. 147/25), invece, ha inspiegabilmente previsto, al comma 4 dell'art. 256 TUA, ovvero nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni in tema di rifiuti non pericolosi, una pena doppia rispetto a quella prevista al comma 1 (prevista per l'assenza di autorizzazione).

Inoltre, altrettanto inspiegabilmente, ora non è più prevista una specifica pena per la condotta di colui che, munito di autorizzazione, non ne rispetti le prescrizioni in tema di rifiuti pericolosi. Con ciò comportando l'impossibilità, allo stato, di punire tale condotta.

A titolo puramente informativo, si comunica che, il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 21.04.2026, ha approvato uno schema di decreto legislativo il quale, all'art. 12, prevede che: *“Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 256, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell'arresto da due a sei mesi o dell'ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni.»*

Tuttavia, si sottolinea che detto provvedimento è in attesa di emanazione da parte del Presidente della Repubblica e della conseguente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, allo stato, non è in vigore.

Nell'ambito del procedimento estintivo devo applicare l'aggravante d'impresa?

Ai sensi dell'art. 259 bis TUA (Aggravante dell'attività d'impresa) ... *“Le pene rispettivamente previste dagli articoli 256, 256-bis e 259 sono aumentate di un terzo se i fatti sono commessi nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata”*.

Poiché l'esperienza insegna che, nella quasi totalità dei casi, ARPA effettua controlli proprio nell'ambito di attività di impresa (o, comunque, di un'attività organizzata), di ciò occorrerà tenerne conto ogni qual volta l'Agenzia procederà ad applicare il procedimento estintivo *ex artt. 318 bis e ss. TUA* e, dovrà, quindi, calcolare la relativa sanzione.

Nel merito, il calcolo della sanzione andrà eseguito come nell'esempio seguente (relativo alla ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 256 comma 1 TUA - gestione illecita di rifiuti non pericolosi): pena prevista arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2.600 a 26.000 €; pena aumentata di 1/3 *ex art. 259 bis TUA* (aggravante d'impresa): arresto da 4 mesi ad anni 1 e mesi 4 di arresto o ammenda da 3.467 a 34.667 €; pena pecuniaria diminuita al quarto del massimo *ex artt. 318 bis e ss. TUA*: 8.667 € (sanzione da applicare a conclusione del procedimento estintivo).

Andrà, sempre, dapprima operato l'aumento di pena per l'aggravante e, solo dopo, calcolata, sull'importo così ottenuto, la diminuzione al quarto dello stesso.

Al contrario, nei casi di comunicazione di notizia di reato alla competente Autorità Giudiziaria senza applicare detto procedimento estintivo sarà il Giudice a calcolare la relativa pena in caso di condanna e, quindi, ARPA dovrà limitarsi a indicare, nella relativa comunicazione di notizia di reato, la sussistenza di detta aggravante.

Nell'ambito del procedimento estintivo devo applicare la riduzione di pena prevista dall'art. 259 *ter* TUA quando i fatti sono stati commessi con colpa?

L'art. 259 *ter* D.Lgs 152/2006, rubricato come "*Delitti colposi in materia di rifiuti*" prevede che .."*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi*".

Dalla lettura della rubrica si evince, quindi, che lo stesso si dovrebbe applicare solo a "delitti colposi", in ordine ai quali, come è noto, non trova applicazione il procedimento estintivo.

Tuttavia, la norma opera un rimando anche alla ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 256 comma 1 primo periodo TUA.

In ogni caso, va chiarito che la riduzione della pena per colpa prevista all'art. 259 *ter* TUA potrà essere eventualmente applicata solo dal Giudice nella Sentenza o nel Decreto di condanna.

Infatti, trattandosi di riduzione discrezionale (da un terzo a due terzi) non potrà mai essere applicata dalla polizia giudiziaria.

Quale è la pena corretta in caso di inosservanza delle prescrizioni impartite in sede di AIA?

Con l'entrata in vigore del D.L. 116/25, conv. con legge 147/25, è stato meglio esplicitato che le sanzioni penali previste dall'art. 256 comma 4 TUA si applicano solo ...”*nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni ...*”.

Con ciò chiarendo che l'inosservanza alle prescrizioni contenute nell'AIA sono, senza dubbio alcuno, sanzionate unicamente dall'art. 29 *quaterdecies* commi 2, 3 e 4 TUA.

Il nuovo testo dell'art. 256 comma 4 TUA ha, così, risolto il precedente dubbio interpretativo che sorgeva dal combinato disposto degli artt. 29 *quaterdecies* commi 3, 4 e 14 e 256 comma 4 TUA.

Ne consegue che quanto esplicitato nello specifico punto del precedente parere emanato in data 23.06.2021 dall'allora DAIR dell'Agenzia si deve ritenere superato, così come peraltro anche il precedente parere del 30.09.2024 della DTCPPA.

Infatti, l'art. 29 *quaterdecies* commi 3 e 4 TUA prevede (e prevedeva), in caso di inosservanza di talune prescrizioni contenute in AIA, l'applicazione di alcune sanzioni penali assistite dalla clausola di riserva”*Salvo che il fatto costituisca più grave reato*”.

Tale clausola è (ed era) ripresa al comma 14: “*Per gli impianti autorizzati ai sensi della Parte Seconda, dalla data della prima comunicazione di cui all'articolo 29-decies, comma 1, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore o speciali, relative a fattispecie oggetto del presente articolo, a meno che esse non configurino anche un più grave reato.*

Poiché le norme di settore (ad esempio l'art. 256 comma 4 TUA in tema di rifiuti) prevedono (e prevedevano) reati più gravi, era sorto il dubbio sopra evidenziato e, in particolare, non appariva del tutto chiaro se prevalesse l'una o l'altra fattispecie sanzionatoria.

Anche perché il previgente testo dell'art. 256 comma 4 TUA non chiariva in alcun modo a quali autorizzazioni o iscrizioni si riferisse tale norma.

Quali sono gli obblighi in capo agli UPG di ARPA in tema di sanzione accessoria della sospensione della patente di guida?

La legge in esame ha introdotto la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida del conducente del veicolo utilizzato per commettere talune violazioni (amministrative o penali) previste dagli artt. 255, 255 *bis*, 256 e 258 del TUA.

In tali casi la norma opera un rimando al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

In particolare:

- alle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II di detto Codice in caso di violazioni penali;
- alle disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del Codice in caso di violazioni amministrative.

L'art. 223 del Codice della Strada prevede che: *“1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”.*

Analogamente, l'art. 218 del citato Codice prevede, poi, che: *“1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione. 2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione”.*

Poiché il “ritiro” della patente di guida è una attività di polizia stradale e poiché gli ispettori di ARPA non rivestono la qualifica di agente di polizia stradale (prevista dall'art. 12 del D.Lgs 285/1992), gli stessi non potranno provvedere al ritiro immediato della patente di guida.

Dovranno, però, trasmettere tempestiva informativa alla Prefettura affinché la stessa possa provvedere in tal senso con apposita Ordinanza, incaricando gli Organi di polizia stradale per la sua esecuzione.

Ulteriori quesiti.

Quali sono le modalità di versamento delle sanzioni amministrative in materia di RENTRI?

L'articolo 258 del TUA disciplina la *“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”* e, in particolare, il comma 10 prevede le sanzioni relative alla mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), di cui all'art. 188 *bis* del medesimo decreto, nonché alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità definite dal regolamento.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha recentemente chiarito che è stato istituito un apposito capitolo del Bilancio dello Stato e che, conseguentemente, dette sanzioni andranno versate a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sul capitolo sul Capo/capitolo/articolo: 0/2592/40 *“Sanzioni per la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi, irrogate ai sensi dell'articolo 258 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, da riassegnare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del comma 12 del medesimo articolo”*.

Per il pagamento devono essere utilizzate le seguenti coordinate:

- codice IBAN: IT85Y0100003245BE00000004IS;
- intestazione: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nella causale del versamento deve essere indicata la seguente dicitura: *“Sanzione per la violazione di cui all'articolo 258, comma 10 del D.lgs. n. 152 del 2006, di cui al provvedimento n. _____”*.

Resta fermo che l'Autorità competente, ex artt. 18 e ss. L. 689/1981, all'irrogazione, attraverso Ordinanza-ingiunzione, delle sanzioni amministrative (nonché all'eventuale archiviazione del Processo Verbale di accertamento) in siffatte materie rimane, ai sensi dell'art. 262 *bis* TUA, la Provincia.

Vi è obbligo di comunicazione di notizia di reato all'A.G. in caso di superamento dei limiti segnalati dall'azienda in sede di autocontrollo?

Il tema dell'obbligatorietà di denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di superamento dei limiti segnalati in sede di autocontrollo era già stato oggetto di parere dell'allora DAIL del 27.10.2020 che, per miglior comprensione, si riporta per intero:

“Il Gestore di un’installazione AIA deve trasmettere all’Autorità Competente e ai Comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nel Piano di Monitoraggio. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dall’art. 29 quattordices comma 3 D.lgs. 152/2006 negli ambiti ivi previsti. La Corte di Cassazione Penale, Sezione III, con la Sentenza n. 48401.2019, relativa al superamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera, ha chiarito che l’accertamento della violazione delle prescrizioni contenute nell’AIA ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria delle analisi a cui è tenuto il gestore dell’impianto in sede di autocontrollo. La Corte ha anche affermato che il superamento dei valori limite di emissioni in atmosfera integra il reato istantaneo previsto dall’art. 29 quattordices comma 3 D.lgs 152/2006 che si perfeziona in occasione dei singoli superamenti. Pertanto, la Corte esclude la possibilità di differire ad un momento successivo la valutazione della sussistenza del reato.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottata in data 14.11.2016, prevede, al punto n. 6 <In attuazione dell’AIA il gestore è tenuto ad effettuare controlli sulla installazione, comunicandone gli esiti. E’ possibile che tali esiti indichino la verosimile presenza di non conformità con le condizioni di esercizio autorizzate. Peraltro, gli esiti dell’autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. Pertanto, anche in tali casi, ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 6, del D.lgs. 152/06, l’individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell’AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore>. Pertanto, gli enti di controllo si devono limitare a verificare la correttezza dei dati comunicati dal gestore, al fine di escludere errori materiali, fraintendimenti o imprecisioni. Si ritiene inoltre, che, con detta circolare, il Ministero non intendesse prevedere l’obbligo di eseguire nuove analisi e/o sopralluoghi. La valutazione che l’Agenzia potrà effettuare è riferibile unicamente alla condotta cristallizzata nella segnalazione del gestore (es. assenza errori nel referto). In tale direzione non si ravvisano elementi di contrasto tra quanto indicato nella circolare e quanto previsto nella sentenza in esame. Inoltre, dato atto che, allorquando il legislatore ha voluto escludere la rilevanza penale di condotte comunicate dal gestore lo ha fatto esplicitamente e che in materia di autorizzazione integrata ambientale una tale previsione manca, ne consegue, per il pubblico ufficiale che è venuto a conoscenza del superamento dei valori limite, un obbligo di comunicare al pubblico ministero la notizia di reato ex art 331 c.p.p. al fine di evitare le sanzioni previste dall’art. 361 c.p.

per omessa o ritardata denuncia all’Autorità Giudiziaria. In conclusione si ritiene che, al ricevimento di comunicazioni in sede di autocontrollo, da parte del gestore, contenenti notizia di superamento dei limiti di legge, il personale dell’Agenzia dovrà, previa le verifiche di correttezza dei referti di cui sopra, inoltrare all’A.G. apposita comunicazione di notizia di reato contenente le valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del procedimento estintivo ex artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/2006: trattandosi di reati istantanei gli stessi potranno verosimilmente estinguersi, sussistendone i presupposti, attraverso il pagamento dell’ammenda inflitta a condotta esaurita. L’eventuale decisione di non trasmettere la notizia di reato alla Procura deve essere adeguatamente motivata. Si ritiene, peraltro, altrettanto opportuno motivare compiutamente anche la denuncia al fine di agevolare l’attività dell’Autorità Giudiziaria”.

Ora viene chiesto di chiarire ulteriormente se sussiste un automatismo che, a fronte di una comunicazione dell’azienda relativa al superamento dei limiti di legge verificato in sede di autocontrollo, imponga sempre la comunicazione di notizia di reato all’A.G.

Nel merito, si precisa che, già nella Sentenza della Corte di Cassazione, posta alla base del citato parere (Cass. Pen., Sez. III, n. 48401 del 26.09.2019), si chiariva che “*La sentenza impugnata ha congruamente argomentato (pag. 4) la violazione dell’AIA, quanto al superamento dei parametri indicati sulle emissioni in atmosfera, dimostrato dai valori comunicati dal gestore e dall’esito dell’attività ispettiva, evidenziando, altresì, che il responsabile non aveva comunicato se l’emissione fuori norma fosse originata da spegnimento/avviamento dell’impianto o da altri fattori che avrebbero potuto influire sulla lettura del dato, onere che non è stato assolto dall’imputato. Lungi dalla sostenuta automaticità dell’affermazione della responsabilità penale dal mero dato proveniente dall’imputato, il Tribunale è pervenuto all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato all’esito di una valutazione complessiva che, partendo dall’analisi dei dati trasmessi dal gestore in sede di autocontrollo e dei rilievi difensivi, ha escluso i margini di tolleranza, in termini di frequenza ed entità, fissati nell’autorizzazione stessa, che escludono la rilevanza penale dell’inosservanza della prescrizione”.*

Inoltre, si consideri che, ai sensi dell’art. 45 c.p., in presenza di “*caso fortuito*” (ovvero, ogni fattore causale, sopravvenuto, precedente o concomitante, eccezionale, imprevisto e imprevedibile, che rende possibile la realizzazione di un evento che, secondo la migliore scienza ed esperienza, normalmente non si sarebbe verificato) o di “*forza maggiore*” (ovvero, elemento esterno al soggetto contro il quale questi non è in grado di resistere), è esclusa la punibilità sul piano penale.

Pertanto, nei casi di caso fortuito e di forza maggiore non sussisterebbe l’obbligo di denuncia/comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria.

Al fine di coadiuvare il personale ispettivo nelle necessarie valutazioni sopra riportate, viene proposto di seguito un percorso tecnico/valutativo (tratto da analogo Circolare di ARPA Piemonte prot. n. 17336 del 27.02.2025), esemplificativo e non esaustivo né vincolante, costituito da una serie di elementi generali propedeutici a gestire la non conformità dichiarata, da calare sulla casistica in questione per lo scopo prefissato:

a - metodiche di campionamento utilizzate: verificare che i metodi di campionamento utilizzati siano quelli indicati/concordati nel PMC dell'AIA vigente. In secondo luogo, individuare gli elementi che potrebbero fornire informazioni utili a dimostrare la coerenza procedurale adottata rispetto ai criteri indicati dal metodo di campionamento adottato. Laddove agli esiti analitici fosse anteposta una verifica in campo preliminare (assistenza agli autocontrolli), le informazioni ivi acquisite potranno essere spese per rafforzare la valutazione di coerenza richiesta;

b - criteri di conformità adottati dal gestore: verificare le regole decisionali applicate dal gestore e riferirle a quelle prescritte o normate. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti degli indicatori statistici utilizzati (deviazione standard, incertezza di misura ecc.);

c - condizioni di regime: acquisire elementi di rappresentatività di normale funzionamento dell'impianto in relazione al periodo temporale a cui si riferisce l'autocontrollo e al minimo tecnico dell'impianto (laddove tale informazione fosse pertinente);

d - parametri di processo: acquisire elementi utili a determinare la funzionalità degli eventuali sistemi di ritenzione degli inquinanti (parametri operativi), con particolare riferimento al quadro prescrittivo (misuratori di pH, temperature, differenze di pressione, presenza di eventuali misuratori ecc.). A tal proposito trovano un utile ruolo le procedure di gestione e manutenzione eventualmente prescritte;

e - trend storici: valutare gli esiti relativi ad ulteriori autocontrolli dello stesso punto di emissione effettuati in tempi diversi, al fine di ricavare informazioni utili per distinguere anomalie emissive da eventuali tendenze storiche consolidate (assimilabili a stati OTNOC). Per tale finalità, trovano debita importanza anche gli esiti delle indagini analitiche acquisite dall'Agenzia ovviamente sullo stesso punto di emissione.

Le informazioni di cui ai punti precedenti potranno essere acquisite autonomamente, per mezzo di formale richiesta al gestore, ovvero durante eventuali approfondimenti in campo (sopralluoghi) che si rendessero necessari.

Qualora l'eventuale verifica tecnica condotta sulla base del percorso tecnico esemplificativo sopra riportato confermasse l'effettiva non conformità rispetto al VLE, dovrà essere trasmessa all'A.G. comunicazione di notizia di reato, con eventuale

attivazione, sussistendone i presupposti, della procedura estintiva introdotta dalla L. 68/2015.

Tali argomentazioni sono valide anche con riferimento all'autocontrollo in ambito diverso dalle AIA.

Cos'è lo S.D.I.?

È stato segnalato che alcuni Comandi di Polizia hanno chiesto ad ARPA di procedere all'alimentazione dello SDI (Sistema di Indagine).

Nel merito si evidenzia che lo SDI è regolamentato dagli artt. 8 e 9 L. 121/1981 e succ. mod. ed integr.

Lo SDI è cosa diversa dal Portale NDR.

Nello SDI vengono inserite, dalle Forze dell'Ordine, tutte le informazioni utili alla attività di controllo del territorio, ivi comprese le denunce e le comunicazioni di notizia di reato, ma anche informazioni di polizia amministrativa (per esempio il rilascio di talune autorizzazioni amministrative, lo svolgimento di talune professioni, il possesso di taluni beni, l'esito dei controlli anche negativi ecc.).

Poiché possono accedere allo SDI solo le Forze dell'Ordine (la stessa Polizia Locale ha un accesso limitato ad alcune sezioni), tutti gli altri Organi di controllo (comprese le ARPA, le ATS ecc.) di regola non procedono in alcun modo a popolare detta banca dati.

Anche in ARPA Lombardia attualmente non si procede in tal senso.

Tuttavia, ciò provoca una vanificazione degli obiettivi prefissi dal legislatore, ovvero quelli di disporre di tutte le informazioni necessarie per coordinare controlli, indagini, attività ecc.): se, ad esempio, un reato ambientale viene accertato dai NOE dei CC lo stesso viene inserito nello SDI, mentre se il medesimo reato è accertato da ARPA tale informazione, non venendo inserita, si perde (con ogni immaginabile conseguenza).

Per ovviare a tale criticità alcuni Questori hanno disposto a tutti gli Organi di controllo, non titolati all'accesso diretto allo SDI, di trasmettere copia delle risultanze (c.n.r., denunce cc.) ai Commissariati di PS territorialmente competenti (ovvero, in mancanza, ai Comandi Stazione CC), in modo che provvedano loro all'inserimento.

Per esempio, ciò è avvenuto in passato su iniziativa del Questore di Milano per i servizi ispettivi degli Enti di gestione dei parchi naturali (Guardia Parco).

Al fine di meglio valutare la questione in esame sarebbe utile verificare se sono pervenute ai Dipartimenti formali comunicazioni nel merito.

Quando si applica il delitto di impedimento del controllo?

Come è noto la L. 68/2015 ha introdotto nel Codice Penale, fra gli altri, anche il delitto di impedimento del controllo *ex art. 452 septies c.p.* che testualmente recita *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che è penalmente sanzionata non solo la condotta tipica di colui che nega od ostacola l'accesso, ma anche quella tendente a intralciare o eludere l'attività di vigilanza ambientale, ovvero che ne compromette gli esiti: ...*“Il reato di impedimento del controllo ambientale e di sicurezza e igiene del lavoro integra una fattispecie di reato a forma vincolata nel primo periodo - poiché l'impedimento deve realizzarsi negando o ostacolando l'accesso ai luoghi, ovvero mutando artificiosamente lo stato dei luoghi - e a forma libera nel secondo, laddove con una sorta di clausola di chiusura reprime qualsivoglia condotta dotata di efficacia causale rispetto alla compromissione degli esiti delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro. Tanto da poter di conseguenza ricondurre, in ipotesi, alla fattispecie in parola, le più variegate forme, purtroppo anche "tipiche", di intralcio o ostacolo all'espletamento di controlli ambientali, tra cui la creazione di cd. by pass per gli scarichi, l'occultamento o dissimulazione di operazione di diluizione di acque, rifiuti o reflui, l'alterazione dello stato dei luoghi”* (Cass. Pen., Sez. III, 15.11.2023, n. 11166).

Più recentemente la Corte di Cassazione ha chiarito che integra detta fattispecie delittuosa anche il comportamento di colui che *“dapprima opponeva di non poter attendere il tempo occorrente per lo svolgimento dell'intervento a causa della necessità di godere della pausa pranzo, poi rappresentava di dover procedere a lavorazioni urgenti da svolgere altrove, infine, con l'aiuto dei colleghi prelevava la strumentazione dei preposti al controllo, portandola al di fuori dell'azienda”* così che ... *“gli operanti non avevano potuto aprire i pozzetti che scaricano nella fognatura come necessario per eseguire i controlli, qualificando tali comportamenti alla stregua di condotte ostruzionistiche e impeditive, dalle quali derivava un concreto ostacolo allo svolgimento dell'attività degli operatori”* (Cass. Pen., Sez. III, 17.02.2026, n. 6294).

Va, peraltro, sottolineato che il delitto di impedimento del controllo si differenzia dalla residuale contravvenzione *ex art. 137 comma 8 D.Lgs 152/2006* la quale recita che*“Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo*

anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale”.

Intanto, la contravvenzione punisce il non consentire l'accesso agli insediamenti e non anche tutte le altre condotte sopra riportate che, invece, tendono a intralciare o eludere l'attività di vigilanza o a comprometterne gli esiti.

Inoltre, la contravvenzione punisce la condotta del solo “titolare di uno scarico” e non quella posta in essere da “chiunque”.

In chiusura, si richiama l'attenzione sulla clausola di riserva, contenuta nella contravvenzione richiamata, ... *”salvo che il fatto non costituisca più grave reato”* che, di fatto, rende ormai quasi sempre superata detta contravvenzione alla luce della maggiore gravità del delitto di impedimento del controllo.

Nell'ipotesi di terre e rocce da scavo gestite in violazione di legge devo applicare solo la contravvenzione ex art. 256 comma 1 TUA o anche la sanzione amministrativa prevista per la mancata compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti?

È stato richiesto di chiarire se, nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti che rendono possibile qualificare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti (e non come rifiuti), sia applicabile la sola sanzione penale ex art. 256 D.Lgs 152/2006, ovvero anche la sanzione amministrativa prevista dall'art. 258 comma 4 del medesimo D.Lgs per mancanza dei formulari di identificazione dei rifiuti.

La materia è regolamentata dal D.P.R. 120/2017, in particolare dagli artt. 4, 7, 9 e 14.

Il mancato rispetto delle statuizioni del citato D.P.R. 120/2017 comporta il venir meno della qualifica delle terre e rocce da scavo di “sottoprodotto” e, conseguentemente, subentra l'obbligo di gestirle, anche in termini sanzionatori, come “rifiuti”.

Con riferimento ai rifiuti non pericolosi l'art. 258 comma 4 TUA prevede che *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro”.*

Poiché la sanzione penale prevista dall'art. 256 comma 1 TUA punisce l'attività di “gestione di rifiuti non autorizzata”, della quale fa parte anche il “trasporto”, opera, nel caso di specie, la citata clausola di riserva ... *“Salvo che il fatto costituisca reato”.*

In pratica, in questo caso andrà unicamente inoltrata alla competente Autorità Giudiziaria apposita comunicazione di notizia di reato per la contravvenzione p. e p. dall'art. 256 comma 1 TUA, con eventuale attivazione del procedimento estintivo qualora sussistano i relativi presupposti.

Va precisato, però, che detta clausola di riserva opera unicamente nei confronti dei soggetti in ordine ai quali si è proceduto penalmente.

In tema di terre e rocce da scavo quali sono i soggetti da sanzionare?

Sempre in tema di terre e rocce da scavo è stato richiesto di chiarire se, in caso di non rispetto dei dettati del D.P.R. 120/2017, debbano essere sanzionati, oltre che il produttore, anche il trasportatore e il destinatario finale.

Va premesso che, in base al “principio della responsabilità condivisa” stabilito dall’art. 188 del D.Lgs 152/2006, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti (e, quindi, la relativa posizione di garanzia) grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento.

Va, però, chiarito che, perché vi sia una responsabilità sanzionabile, sia sul piano penale sia sul piano amministrativo, occorre dimostrare la sussistenza, in capo al soggetto che ha tenuto la condotta in esame, dell’elemento soggettivo, ovvero del dolo o della colpa (in particolare, della *culpa in eligendo*).

Ciò è previsto dagli artt. 42 e 43 c.p. in ambito penale e dall’art. 3 della L. 689/1981 in ambito amministrativo.

Mentre è facile pretendere dal trasportatore, ad esempio, il rispetto degli obblighi di iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali e al RENTRI, di compilazione dei FIR, di verifica dell’esistenza dell’autorizzazione in capo al titolare del sito di destinazione (Cass. Pen. Sez. III, 14.03.2013 n. 16209), l’adempimento che presenta maggiori criticità è quello costituito dalla verifica sulla corrispondenza tra quanto documentalmente dichiarato dal produttore e quanto, di fatto, oggetto di trasporto.

Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, ai casi di trasporto di terre e rocce da scavo qualificati quali “sottoprodotti” dal produttore ma che, poi, a seguito di analisi eseguite da ARPA, dovessero rivelarsi, nella realtà, “rifiuti”.

Oppure ai casi in cui la natura di rifiuto non sia facilmente evincibile né dall’analisi visiva degli stessi, né dall’esame della documentazione accompagnatoria.

A tal fine, si richiama quanto previsto dall’art. 193 comma 17 TUA, in base al quale ... *“Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza”*.

Ne consegue che il trasportatore non è esentato da responsabilità allorquando dette differenze siano riscontrabili in base alla comune diligenza, ovvero alla possibilità di individuare e riscontrare *“ictu oculi”* la difformità del rifiuto trasportato rispetto a

quello risultante dal formulario (per quantità, qualità visibili, modalità di confezionamento e di conservazione ecc. – cfr. Cass. Pen., Sez, III, n. 2602, 22.01.2025).

Non è, per contro, esigibile dal trasportatore una attività di analisi, né l'uso di particolari attrezzature o tecnologie (In dottrina, cfr. "Pace L., Trasporto di rifiuti e posizione giuridica del trasportatore, in Lexambiente Rivista Giuridica, pubblicato il 11.03.2026).

In tema di terre e rocce da scavo posso applicare il procedimento estintivo quando sono necessarie preventive e specifiche indagini ambientali per accertare l'assenza di danno o di pericolo concreto e attuale di danno?

È stato chiesto di chiarire se, in caso di terre e rocce da scavo non conformi alle CSC presso siti complessi, ad esempio cave riempite (e, quindi, necessitanti di specifiche indagini ambientali al fine di accertare la sussistenza dei requisiti abilitanti l'attivazione del procedimento estintivo *ex artt. 318 bis e ss. TUA*), detto procedimento sia o meno applicabile.

Qualora fosse attivabile il procedimento estintivo, viene richiesto, altresì, di indicare se sia preferibile una preliminare indagine ambientale per valutare l'applicabilità del procedimento medesimo, ovvero se inserire l'indagine ambientale in una specifica prescrizione nell'ambito del procedimento estintivo indicato.

Si premette che il procedimento estintivo si applica, ai sensi dell'art. 318 *bis* TUA, ... "alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette".

Presupposto vincolante è, dunque, l'assenza del danno e del pericolo concreto e attuale di danno.

In concreto, nel quesito viene chiesto di chiarire se, al fine di accertare la sussistenza di tale requisito, possano essere previste preventive particolari indagini ambientali (che, di norma, richiedono tempi medio lunghi).

L'art. 318 *ter* TUA dispone, poi, che la prescrizione debba prevedere, per la sua ottemperanza, un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario (che andrà necessariamente quantificato nel Verbale di prescrizione).

Tale termine può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi in presenza di specifiche e documentate circostanze, non imputabili al contravventore, che determinino un ritardo nella regolarizzazione.

Pertanto, mentre è previsto un termine preciso per la proroga (massimo sei mesi), non è normativamente quantificato il termine concedibile inizialmente per l'ottemperanza alle prescrizioni: il legislatore ha previsto unicamente che tale termine non debba essere superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

Dal tenore letterale della norma emerge come il legislatore abbia voluto, comunque, evitare la possibilità di mantenere aperto il procedimento estintivo *sine die*.

Nel merito, dall'analisi delle direttive emanate all'indomani dell'entrata in vigore della L. 68/2015 da numerosi Procuratori della Repubblica, è possibile desumere che occorre, da un lato, evitare di precludere al contravventore l'accesso ad un istituto di *favor* (quale è quello estintivo) dando accesso alla procedura che potrebbe portare alla estinzione del reato, dall'altro garantire che ciò avvenga compatibilmente con il rispetto dei tempi di definizione del procedimento.

A questo punto, diventa assolutamente rilevante, come criterio guida da seguire, quello "finalistico" proprio delle prescrizioni di cui si tratta: la procedura è da attivare senz'altro quando l'illecito, come accertato, possa essere rimosso negli effetti e nei termini temporali consentiti, attraverso la regolarizzazione imposta all'indagato (art. 318 *ter*, comma 1 TUA).

In altri termini, la procedura prescrizione deve essere seguita solo quando il comportamento fittivo del contravventore consenta la rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi, ovvero la regolarizzazione amministrativa, nei termini temporali consentiti, a fronte di illeciti meramente formali.

E, per contro, non va applicata laddove non si sia già accertata la sussistenza del propedeutico requisito dell'assenza di danno e di pericolo concreto e attuale di danno.

Nella sostanza, la prescrizione (unitamente al pagamento della sanzione pecuniaria ridotta) costituisce il provvedimento formale finalizzato a consentire l'estinzione del reato, non il suo accertamento.

L'accertamento del reato e dell'assenza di danno e pericolo di danno costituiscono i presupposti per l'applicazione del procedimento estintivo.

In mancanza degli stessi, gli ufficiali di polizia giudiziaria di ARPA e degli altri Organi di controllo non sono titolati all'emissione di Verbali di prescrizioni.

E, in mancanza di altre norme che consentano agli stessi di imporre, in altro modo, indagini ambientali propedeutiche, non si ritiene che l'assolvimento di tali indagini possa essere demandato unicamente alla mera volontà del contravventore.

A fronte di un esito analitico “Non Non Conforme” sussiste l’obbligo di comunicazione di notizia di reato all’A.G.?

È stato chiesto di chiarire se sussista, per ARPA, la necessità (e, in caso positivo, quali siano le corrette modalità), di comunicazione di notizia di reato all’Autorità Giudiziaria nei casi in cui l’esito delle analisi del campione prelevato abbia evidenziato una “Non Non Conformità” relativamente a parametri il cui superamento dei limiti di legge sia sanzionato penalmente.

In particolare, il proponente il quesito evidenzia che, in passato, a seguito di approvazione delle Linee Guida di ISPRA 52/2009 aventi ad oggetto “*L’analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell’incertezza associata a risultati di misura*”, ARPA aveva emanato alcune disposizioni (prot. n. 16935 del 07.02.2014 e del 26.06.2014, n. 138905 del 20.10.2014 e IO.SL.003 del 24.08.2016) con le quali si era stabilito che:

- a) nei casi di esito di “Non Non Conforme”, relativo a parametri il cui superamento dei limiti di legge è punito in via amministrativa, non si deve procedere con la contestazione di alcun illecito amministrativo;
- b) nei casi di esito di “Non Non Conforme” relativo a parametri il cui superamento dei limiti di legge è punito penalmente, si deve procedere con “informativa” (e non con una espressa “comunicazione di notizia di reato”) all’Autorità Giudiziaria.

Viene, quindi, richiesto se sia ancora attuale l’indicazione di cui al precedente punto b), alla luce del fatto che si è registrata, in un caso analogo, una pronuncia assolutoria da parte del locale Tribunale.

Si chiede anche se tale interpretazione possa essere estesa alle verifiche di conformità nell’ambito dei controlli AIA.

Si chiede, infine, come ci si debba comportare nel caso in cui la violazione penale ipotizzata consenta l’attivazione del procedimento estintivo *ex artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/2006*.

Si premette che:

- 1) l’art. 331 comma 1 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) prevede che ...”*Salvo quanto stabilito dall’articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito*”;

2) l'art. 347 comma 1 c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia di reato) prevede che: *...” Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione”*.

La prima norma si riferisce al pubblico ufficiale e all'incaricato di pubblico servizio, la seconda è relativa agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria ma, in entrambe i casi, il presupposto è l'avvenuto accertamento di un fatto costituente inequivocabilmente reato o, quanto meno, la sussistenza di fondati indizi di reato.

Nel merito dei casi prospettati nel quesito, ossia allorquando sussista incertezza analitica, non si è in presenza di fatti pacificamente costituenti reato e neppure di fondati indizi di reato.

Ciò perché il metodo analitico non ha consentito di stabilire, con la necessaria certezza richiesta dalla norma affinché si possa giungere ad un giudizio di colpevolezza, se sono stati superati, o meno, i limiti di legge.

L'art. 533 comma 1 c.p.p. *stabilisce*, infatti, che *...” Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio...”*.

Peraltro, la c.d. Riforma Cartabia, approvata con D.Lgs 150/2022, ha introdotto per la prima volta, all'art. 335 c.p.p., una precisa e tassativa definizione di “notizia di reato”, ovvero *...”la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice”*.

Ne consegue che, anche alla luce di siffatta innovazione normativa, in questi casi una eventuale “comunicazione di notizia di reato” ex art. 347 c.p.p., ovvero una eventuale “denuncia” ex art. 331 c.p.p., inoltrate al Procuratore della Repubblica, sarebbero, probabilmente, destinate ad essere archiviate.

Pertanto, si ritiene che, nei casi in cui l'analisi del campione prelevato non consenta di stabilire, con la necessaria certezza, l'avvenuto superamento dei limiti di legge presidiati da sanzione penale, la scelta maggiormente corrispondente al dettato normativo sia quella di non trasmettere alcunché alla Procura della Repubblica.

In analogia, anche il procedimento estintivo ex artt. 318 *bis* e ss. TUA, non dovrà essere attivato.

Tale indicazione trova applicazione anche nei casi di verifiche di conformità nell'ambito dei controlli AIA (ove il referto analitico evidenzia situazioni di “Non Conformità”).

Resta ferma, inoltre, l'opportunità di informare l'Autorità amministrativa competente.

Si ritengono, conseguentemente, superate le precedenti disposizioni in materia.

Le indicazioni fornite nella presente circolare trovano applicazione fatte salve, ovviamente, diverse e prevalenti disposizioni eventualmente fornite dalle locali Procure della Repubblica.

Gruppo Istruttorio: Madela Torretta, Davide Corbella, Elisabetta Scotto di Marco, Francesca Rota, Bruno Zonca, Stefania Ughini, Rosa Valsecchi.